



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 23 luglio 2014 n.115

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità e l'urgenza di circoscrivere alcuni effetti delle disposizioni adottate con il fine comune di sostenere il rilancio dell'immagine di un Centro Storico vivo e vitale che possa qualificarsi come punto di attrazione e di incontro, nonché*
- *l'urgenza di favorire, nella stagione turistica estiva in corso, la regolare e proficua prosecuzione delle attività di commercio fisso e al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande anche in orario serale*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 22 luglio 2014;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DELEGATO 19 MAGGIO 2014 N. 78 - APERTURA SERALE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

Articolo Unico

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.78 è così sostituito:

“Art.9

(Apertura serale per le attività commerciali del Centro Storico)

1. Gli esercenti le attività di commercio fisso e al dettaglio e gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicati all'interno della cinta muraria della Città di San Marino, sono tenuti, secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo, all'apertura dei loro esercizi commerciali in presenza di eventi e manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nel Centro Storico della Capitale, organizzati dallo Stato o da questo sovvenzionati o patrocinati.

2. Il Dirigente dell'Ufficio del Turismo, all'inizio di ogni anno solare e comunque non appena pervenuta la delibera del Congresso di Stato di adozione della programmazione annuale di cui all'articolo 8, è tenuto a comunicare alle Associazioni di categoria per la diffusione fra i propri associati l'elenco degli eventi e delle manifestazioni di interesse turistico inserite nella programmazione annuale per le quali vi è indicazione di apertura serale degli esercizi commerciali.

3. Le Associazioni di categoria del settore turistico commerciale sono tenute a promuovere l'apertura degli esercizi commerciali per ogni serata prevista dalla programmazione annuale di cui all'articolo 8, proponendo l'apertura di almeno la metà degli esercizi presenti.

4. Gli eventi e le manifestazioni con indicazione di apertura serale inseriti nella programmazione annuale successivamente ai termini previsti dall'articolo 8 sono determinati, con almeno 30 giorni di anticipo, dalla Segreteria di Stato per il Turismo in accordo con le Associazioni di categoria interessate, le quali devono comunque promuovere l'apertura nei termini e con le finalità espresse al comma che precede anche per gli eventi e le manifestazioni inseriti successivamente nella programmazione annuale.

5. Ai fini del presente articolo l'apertura serale è da intendersi indicativamente fino alle ore 23:00 e, comunque, in base ai disposti di cui all'articolo 35 del Piano Particolareggiato A1 03 del Centro Storico della Città di San Marino, per la vetrina principale dei punti vendita è obbligatorio l'utilizzo di un sistema di illuminazione durante le ore serali.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2014/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini